

## RESPONSABILITÀ SOLIDALE

# Dolo e colpa grave. si guarda alla disciplina amministrativa

La responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari viene limitata ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, se si tratta di crediti per i quali sono stati acquisiti visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste. Per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, asseverazioni eccetera, se il cedente coincide con il fornitore e sia diverso da banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione, è possibile acquisire, per la limitazione di responsabilità, ora per allora, la documentazione richiesta. Sono queste, in sintesi, le principali novità apportate dagli emendamenti al DL Aiuti bis in tema di controlli ai bonus edilizi.

Da una prima lettura, dovrebbe trattarsi di una limitazione della responsabilità solidale rispetto al perimetro tracciato dalla circolare 23/E delle Entrate. A ben vedere, infatti, anche prima degli emendamenti la responsabilità solidale scattava nei casi di concorso che, in assenza di dolo o colpa grave, ben difficilmente può essere attribuito a un terzo rispetto all'autore della violazione. Secondo la circolare 23/E, invece, nei confronti di fornitori e cessionari del bonus edilizio doveva essere richiesta l'applicazione della diligenza, anche qualificata, pena la responsabilità solidale nell'indebita fruizione del credito da parte del contribuente. Diligenza da esaminare di volta in volta dai verificatori e rapportata alla specifica situazione.

Certamente queste direttive hanno risentito di un contesto caratterizzato, da un lato da una normativa lacunosa, dall'altro da ingenti frodi. Da qui la necessità manifestata nella circolare 23/E dell'amministrazione di individuare ulteriori strumenti per tentare il recupero di quanto ormai è stato inesorabilmente incassato illecitamente da soggetti che, nella stragrande maggioranza dei casi,

unicamente saranno aggregabili sotto un proprio patrimoniale. Addirittura, per gli intermediari finanziari si riteneva che tale diligenza dovesse essere «Qualificata».

Ora interviene una disposizione che limita la responsabilità ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. I concetti dovrebbero essere riferiti alla normativa amministrativa come sembra più verosimile stante il riferimento contenuto nella originaria versione (articolo 9 del Dlgs 472/1997) quindi in ipotesi di: imperizia e negligenza grossolana (colpa grave); pregiudizio intenzionale di determinazione dell'imponibile o dell'imposta.

Questa limitazione ricorre nei casi di crediti per i quali sono stati acquisiti visti di conformità, asseverazioni e attestazioni previste. Per i crediti, invece, sorti prima degli obblighi di visto, asseverazione eccetera nel caso in cui il cedente coincida con il fornitore e sia diverso da banche o imprese di assicurazione, si può acquisire, ora per allora, per beneficiare della limitazione di responsabilità, la documentazione richiesta.

— **Laura Ambrosi**

— **Antonio Iorio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA